

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5936 del 18/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LA LANTERNA s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di tortellini, ravioli ed affini ubicato in Via Ventotene n. 1/B, 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6179 del 16/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LA LANTERNA s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di tortellini, ravioli ed affini ubicato in Via Ventotene n. 1/B, 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LA LANTERNA s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di tortellini, ravioli ed affini sito a San Giovanni in Persiceto, in via Ventotene n. 1/B, 40017, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 3063 del 10/12/2015, con scadenza di validità in data 18/1/2031, il cui rilascio è stato comunicato dal S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota prot. n. 2627/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determinazione n. 3063 del 10/12/2015, con scadenza di validità in data 18/1/2031, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la LA LANTERNA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La LA LANTERNA s.r.l., C.F. 04017100373, P.IVA 00690271200, con sede legale a San Giovanni in Persiceto, in via Ventotene n. 4, 40017, per l'impianto ubicato a Giovanni in Persiceto, in via Ventotene n. 1/B, 40017, ha presentato, nella persona di Alessandro Poletti, in qualità di procuratore speciale di LA LANTERNA s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 31/3/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 55985 del 4/4/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 14826/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 69752 del 28/4/2022 ha richiesto integrazioni documentali per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto ha conseguentemente sospeso il procedimento con nota agli atti di Arpae prot. 71386 del 29/4/2022, invitando il proponente a presentare la documentazione richiesta.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 74819 del 5/5/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota agli atti di Arpae prot. 88783 del 27/5/2022, ha trasmesso le integrazioni presentate da LA LANTERNA s.r.l. in data 26/5/2022.
- In data 30/5/2022 e 8/6/2022 LA LANTERNA s.r.l. ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria per le matrici impatto acustico e scarichi di acque reflue, agli atti di Arpae prot. 97561 del 13/6/2022.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 57431 del 22/6/2022, agli atti di Arpae prot. 103295 del 22/6/2022 ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 113236 del 8/7/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice impatto acustico.

- Il Comune di San Giovanni in Persiceto con propria nota prot. 47553 del 9/11/2022, agli atti prot. 184859 del 10/11/2022 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto unitamente al nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 16/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della LA LANTERNA s.r.l. ubicato in Via Ventotene n. 1/B, 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in pubblica fognatura mista di via Ventotene, classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dalla miscela delle acque reflue domestiche dai bagni e dai servizi (compreso lo spogliatoio), trattate in fossa biologica, e delle acque reflue industriali dai processi produttivi previo trattamento.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti nella pubblica fognatura mista di via Caprera.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 57431 del 22/6/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 47553 del 9/11/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 31/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14826/2022. Documento redatto in data 16/11/2022



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it
	Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17

PROT. N. 2022/0047553

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 28/2022

S. Giovanni in Persiceto, lì 09/11/2022

Spett.le S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. ex art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per un intervento da effettuare nell'impianto sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Ventotene, n. 1/B (loc. San Matteo della Decima) – LA LANTERNA S.R.L. Riferimento Pratica AUA 06/2022/SUAP – 86/2022 per modifica alla matrice scarichi idrici in pubblica fognatura, introduzione della matrice emissioni in atmosfera e nuova valutazione di impatto acustico - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista l'Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. ex art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per un intervento da effettuare nell'impianto sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Ventotene, n. 1/B (loc. San Matteo della Decima) – LA LANTERNA S.R.L. Riferimento Pratica AUA 06/2022/SUAP – 86/2022 per modifica alla matrice scarichi idrici in pubblica fognatura, introduzione della matrice emissioni in atmosfera e nuova valutazione di impatto acustico;

Visti:

- il parere favorevole condizionato espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 25355/2022), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali da processi produttivi e meteoriche;
- il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan acquisito al Prot. Gen. con n. 28060/2022 pratica SINADOC 14826/2022 in merito all'impatto acustico;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.

Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Codice Identificativo SGIOVPTO

Tel. Centralino 051-6812701 – Fax generale 051-825024

C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203

sito: www.comunepersiceto.it - P.E.C: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it



Comune di San Giovanni in Persiceto

n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell'impatto acustico e degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, industriali da processi produttivi e meteoriche, rispettando quanto indicato nella domanda di modifica sostanziale di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nei pareri SINADOC n. 14826/2022 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano pervenuto al Prot. Gen. con n. 28060/2022 e Prot.n. 25355/2022 rilasciato da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC14826/2022;
- Parere HERA Prot.n.25355/2022.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 22 giugno 2022
Prot. n. 0057431/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/SL

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 05/04/2022	Num. prot.: 32740
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 11/05/2022	Num. prot.: 44053
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 27/05/2022	Num. prot.: 49836
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 03/06/2022	Num. prot.: 51573
ns. rif. Hera spa	Data prot.: 14/06/2022	Num. prot.: 54604

PA&S 040/2022

Spett.li
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Via D'Azeglio n. 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA a seguito di un intervento da effettuare nell'insediamento produttivo.

Ditta richiedente: "LA LANTERNA SRL" via Ventotene n° 1/b in Comune di San Giovanni in Persiceto loc. San Matteo della Decima (BO)

Area tecnica Suap – Sportello Unità Produttive

Classificazione 8.3 – Fascicolo 28/2022 – Riff. Ns. Doc.: SUAP n. 86/2022 del 04/04/2022

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA a seguito di intervento da effettuare che comporterà l'installazione di nuovi apparati che incrementeranno la portata dello scarico, presentata dal Signor Lorenzo Morisi codice fiscale MRSLNZ90M05C469L, in qualità di rappresentante legale della ditta "LA LANTERNA SRL" P.IVA 00690271200 con sede legale in via Ventotene n.4 a San Giovanni in Persiceto loc. San Matteo della Decima e stabilimento produttivo in via Ventotene n. 1/b in comune di San Giovanni in Persiceto (BO) loc. San Matteo della Decima, inerente all'attività di produzione e confezionamento pasta fresca all'uovo.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la presente istanza è una modifica sostanziale della precedente AUA IP 5936/2015 conseguente a un ampliamento delle apparecchiature utilizzate nella lavorazione, che comporterà un aumento di portata dell'acqua nel ciclo produttivo e un aumento del volume di scarico;
- ✓ come definito nella precedente AUA, la ditta dà origine allo scarico **S1** classificabile come scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, costituito dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche dai bagni e dai servizi (compreso lo spogliatoio), trattate in fossa biologica;
 - acque reflue industriali dai processi produttivi previo trattamento in un condensagrassi (disoleatore);
- ✓ la miscela delle acque reflue industriali in precedenza descritte prima dell'immissione in fognatura è trattata in filtro percolatore da 6 ab. eq., per poi transitare in un misuratore di portata e in un pozzetto di campionamento.

- ✓ tali acque industriali da processi produttivi sono costituite da:
 - acque da lavandino lavamani;
 - scarico pastorizzazione;
 - lava-stampi;
 - addolcitore caldaia (rigenerazione resine);
 - acqua di condensa della caldaia neutralizzate chimicamente con pompa dosatrice (considerate come assimilate alle domestiche);
 - condense oleose dai compressori;
- ✓ le acque meteoriche non contaminate dalle caditoie del piazzale e dai pluviali del tetto recapitano in pubblica fognatura mista, ma non vanno in S1 ma sono convogliate nella pubblica fognatura di via Caprera mediante scarico non classificato nella cartografia trasmessa;
- ✓ lo scarico **S1** sopra descritto si immette nella pubblica fognatura di tipo misto di via Ventotene che recapita i reflui al depuratore di San Matteo della Decima;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali sopra descritte****che compongono lo scarico finale S1 il cui refluo è classificato di tipo produttivo;**
 - **acque meteoriche non contaminate dalle caditoie esterne e dai pluviali;**
- **le acque reflue produttive dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LA LANTERNA Srl
comune di San Giovanni in Persiceto - via Ventotene n° 1/B

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e confezionamento di pasta fresca all'uovo svolta dalla società LA LANTERNA Srl nello stabilimento posto in comune di San Giovanni in Persiceto, via Ventotene n° 1/B, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società LA LANTERNA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PASTORIZZAZIONE LINEA A

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PASTORIZZAZIONE LINEA B

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE G.V.

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE USO PRODUTTIVO - METANO – 0.48 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EMISSIONE CT

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USO CIVILE - METANO – 0,10 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del DLgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

1. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

2. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

3. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

4. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In

alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

6. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data in data 31/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14826/2022. Documento redatto in data 15/11/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto de LA LANTERNA s.r.l. ubicato in Via Ventotene n. 1/B, 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di San Giovanni in Persiceto prot. 47553 del 9/11/2022 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A);
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 113236 del 8/7/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data in data 31/3/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 14826/2022. Documento redatto in data 16/11/2022

Al S.U.A.P. del Comune di
San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

e p.c. ARPAE-AACM
AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
c.a. Dott. Pier Luigi Bernardi

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla Ditta LA LANTERNA s.r.l. per l'impianto sito in San Giovanni in Persiceto in Via Ventotene n. 1/B,. Rif. Suap: 38933/13529/2022. Relazione tecnica per il rilascio del parere relativo al nulla-osta acustico. Trasmissione contributo finale.

Vista la domanda di AUA presentata al SUAP in indirizzo pervenuta agli atti ARPAE al prot. PG/2022/55985 del 4/4/2022 nonché le integrazioni pervenute in data 27/05/2022 agli atti di questa agenzia al PG/2022/8783, con specifico riferimento agli elaborati tecnici¹ rispettivamente denominati "*Documento di Valutazione di impatto acustico*" datato gennaio 2022 "*Valutazione impatto acustico integrazioni*" del maggio 2022 si evidenzia quanto segue.

Per la caratterizzazione dell'impatto acustico nell'ambiente prodotto dagli impianti dell'azienda, il cui funzionamento avviene esclusivamente nel periodo diurno, in oggetto il TCAA ha effettuato alcuni rilievi fonometrici presso tre ricettori. Mentre su due (R3 e R2) dei tre ricettori il livello sonoro rilevato in facciata è di entità tale da non costituire criticità sul ricettore R1 il livello sonoro in facciata risulta pari a 54 dB ovvero 4 dB oltre il limite soglia² posto all'interno degli ambienti abitativi per l'applicazione del criterio differenziale. Per la stima della trasmissione esterno/interno, del rumore in facciata è stata adottata in sottrazione al valore di 54 dB una quota (non supportata da calcoli) pari a 5-5,5 dB con il conseguente raggiungimento per differenza di un valore inferiore al valore limite soglia di 50 dB (poiché pari a 49-48,5 dB). Tuttavia per la determinazione del livello sonoro interno ad un ambiente abitativo si ritengono non accettabili³ decurtazioni maggiori di 3 dB(A) del livello in facciata. E' noto infatti che l'abbattimento esterno/interno dipenda da una serie di parametri quali le dimensioni delle aperture, la forma delle stesse, lo spettro di emissione della sorgente, la

¹ Redatti dallo studio tecnico Secur Impresa e sottoscritti dal Tecnico competente in acustica ambientale Ing. V. Colamussi iscritto all'elenco Enteca al numero n.5232.

² Dpcm 14/11/97 Art. 4. Valori limite differenziali di immissione comma 2 "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno"

³Così come peraltro ribadito dalla Determinazione dirigenziale n. DET-2016-396 del 10/05/2016 Arpae avente per oggetto: "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 22/DT per l'espressione dei pareri in materia di acustica ambientale: documentazione di impatto/clima acustico - Rev. 0"

direttività della sorgente, l'angolo di "vista" tra l'ambiente ricevente e la sorgente, il tipo di diffrazione subita dalle onde sonore, e che per la sua determinazione, date le numerose variabili in gioco, ci si debba avvalere di procedure di calcolo specificatamente previste da normative tecniche. Alla luce delle considerazioni di cui sopra. La documentazione integrativa ha evidenziato, per il rispetto del limite differenziale, la necessità di procedere all'inserimento di una ulteriore schermatura fonoisolante ad incremento della barriera attuale. L'incremento così come riportato nell'elaborato tecnico dovrà svilupparsi sia in termini di lunghezza che di altezza. Nello specifico l'altezza della barriera dovrà essere pari a 5 metri dalla quota piazzale e la lunghezza dovrà essere pari a 13 m con un pannello di spessore pari a 80 mm.

Alla luce delle suddette valutazioni l'istruttoria è da ritenersi favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *per il rispetto del valore limite diurno di immissione differenziale sia ampliata la barriera antirumore esistente fino a raggiungimento delle dimensioni in termini di altezza lunghezza e spessore così come descritti e ripresi dalla relazione previsionale di impatto acustico integrativa del maggio 2022 redatta dallo studio SicurlImpresa; nello specifico l'altezza della barriera dovrà essere, nel suo complesso, pari a 5 metri dalla quota piazzale e la lunghezza dovrà essere pari a 13 m con un pannello di spessore pari a 80 mm;*
2. *Nei 60 gg. successivi dalla ricezione della presenta AUA sia presentata (ad Arpae-SAC e al Comune di San Giovanni in Persiceto) una certificazione di collaudo contenente un'indagine fonometrica finalizzata ad attestare il rispetto dei valori limiti diurni di immissione differenziale tenuto conto dell'inserimento della barriera di rumore di cui al punto precedente;*
3. *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno;*
4. *dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
5. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo⁴.

Distinti saluti.

Il dirigente
ing. Carlo Ferrari
Documento firmato digitalmente

⁴ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n.5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.